



# REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA



## **INDICE**

### **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART.1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: FUNZIONI DEL SINDACO
- ART. 5: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

### **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 6: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE TUTELA
- ART. 7: FRUIBILITA' DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 8: LUMINARIE
- ART. 9: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 10: ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO
- ART. 11: AEROMODOLLI E DRONI

### **TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 12: PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI
- ART. 13: ATTI CONTRARI AL DECORO IN RELAZIONE ALLA PULIZIA PERSONALE ED ALL'ESPLETAMENTO DEI BISOGNI CORPORALI
- ART. 14: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 15: SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART .16: AREE ED IMMOBILI DISMESSI O OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 17: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI ALLA MESSA IN SICUREZZA IGIENICO SANITARIA DI AREE ED EDIFICI
- ART. 18: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 19: TUTELA DEGLI EDIFICI, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI
- ART. 20: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 21: SGOMBERO NEVE
- ART. 22: RAMI E SIEPI
- ART. 23: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- ART. 24: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 25: OGGETTI MOBILI
- ART. 26: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 27: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 28: DISTURBO DELLA QUIETE E DEL RIPOSO
- ART. 29: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 30: ATTIVITÀ SVOLTE DAI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI, DI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL DECORO URBANO
- ART. 31: LIMITAZIONI AGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITI ALL'INTERNO DI PARTICOLARI AREE

- ART. 32: ALTRE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI , ARTIGINALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITI ALL'INTERNO DI PARTICOLARI AREE
- ART. 33: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 34: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 35: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- ART. 36: LAVORI RUMOROSI
- ART. 37: LAVORI DI GIARDINAGGIO

#### TITOLO 5 : ANIMALI

- ART. 38: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 39: CANI

#### TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

- ART. 40: ERBORISTERIE
- ART. 41: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
- ART. 42: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE
- ART. 43: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- ART. 44: ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA
- ART. 45: INTERVENTI PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI MINORENNI
- ART. 46: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

#### TITOLO 7: ABUSIVISMO COMMERCIALE

- ART. 47: TRASPORTO DI MERCANZIA IN BORSONI
- ART. 48: SOSTA PROLUNGATA CON BORSONI CONTENENTI MERCANZIA
- ART. 49: ACQUISTO DI MERCANZIA DA VENDITORI AMBULANTI ITINERANTI

#### TITOLO 8 : SICUREZZA URBANA

- ART. 50: ACQUISTO, RICEVIMENTO E CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- ART. 51: ABBANDONO DI COSE UTILIZZATEO UTILIZZABILI PER L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- ART. 52: ACCATTONAGGIO
- ART. 53: ARTISTI DI STRADA
- ART. 54: PROSTITUZIONE PER STRADA
- ART. 55: MESTIERI GIROVAGHI
- ART. 56: INTRALCIO ALLA VIABILITÀ

#### TITOLO 9 : USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI -CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- ART. 57: DEFINIZIONI
- ART. 58: CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 59: MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'
- ART. 60: ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
- ART. 61: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 62: DIVIETI GENERALI
- ART. 63: ANIMALI
- ART. 64: VEICOLI A MOTORE
- ART. 65: VELOCIPEDI, PATTINI E ROTELLE, MONOPATTINI E "PERSONAL TRANSPORTER"

ART. 66: NORMA GENERALE

TITOLO 10 : SANZIONI

ART. 67: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 11 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 68: ABROGAZIONI DI NORME

ART. 69: ENTRATA IN VIGORE

ART. 70: NORMA FINALE

## **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 : Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

### **Art. 3 : Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 14 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme e rispettando, per quanto compatibile, le attività lavorative in essere, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.
- 3) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 4) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento.

### **Art. 4: Funzioni del Sindaco**

- 1) Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, impartisce al Comandante Generale del Corpo le direttive sull'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) In qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, concorrendo ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, attraverso gli ordini di servizio di competenza del Comandante della Polizia Locale.

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

#### **Art. 5: Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa;
- 2) Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere soggetti senza fini di lucro
- 3) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 6: Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018.**

- 1) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
- 2) Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.
- 3) Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.
- 4) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree del territorio comunale ricomprese all'interno del perimetro del sito UNESCO "Castel del Monte" è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
- 5) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
  - a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
  - b) biblioteche;
  - c) musei;
  - d) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
  - e) monumenti;
  - f) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
  - g) parchi e giardini pubblici,
  - h) siti boschivi;
  - i) Tutta la zona del centro storico compreso tra le vie: via Bovio, Piazza Umberto I°, via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè piazza Porta la Barra, via Orsini, piazza Ruggiero VII, via Jannuzzi e via De Gasperi;
  - j) Sagrato del Duomo e zone adiacenti:
  - k) la zona pedonale di via Regina Margherita, viale Crispi e Corso Cavour;
  - l) i parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
  - m) le mense sociali;

- r) gli impianti sportivi;
- s) presidi sanitari;
- t) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;

e delle relative aree di pertinenza, è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

- 6) Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.
- 7) Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e/o controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore territorialmente competente nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del settore Socio Sanitario di questo Comune o del comune ove risiede il trasgressore

#### **Art. 7: Fruibilità di spazi ed aree pubbliche**

- 1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2. Sono pertanto vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità.
- 3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

#### **Art. 8: Luminarie**

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell'inizio del montaggio la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
- 5) Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.

- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 9: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

**Art. 10: Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio**

- 1) Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il Centro abitato. In ogni caso, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Andria.
- 2) E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Andria in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.
- 3) E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.
- 4) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

**Art. 11: Aeromodelli e droni**

- 1) Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

**TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **Art. 12: Pulizia e decoro nei centri abitati**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare i veicoli;
  - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
  - c) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
  
- 2) E' fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette a uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di vetro. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi, Inoltre, è vietato dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo la vendita per asporto su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro, da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche, tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro. Il divieto non si applica, altresì in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
  
- 3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e la cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

## **Art. 13: Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali**

- 1) È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
- 2) È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
- 3) È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.
- 4) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a

interrompere l'attività vietata prevista ai commi 1, 2 e 3, ovvero provveda all'immediata raccolta delle feci e a lavare l'area ove ha espletato i suoi bisogni.

- 5) Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di territorialmente competente, nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, al settore IV servizio Socio – Sanitario.

#### **Art. 14: Marciapiedi e portici**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
  - I proprietari, i locatari e i concessionari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria dei marciapiedi prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'articolo 46 CdS.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

#### **Art. 15: Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.
- 2) I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno.
- 3) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 4) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 5) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 6) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate

- nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dagli stessi soggetti di cui al punto 1)
- 7) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
  - 8) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
  - 9) In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).
  - 10) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.
  - 11) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 16: Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
- 2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta

Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).

- 3) Le violazioni di cui al comma 1) sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.
- 4) Qualora la violazione dei divieti previsti dal comma 1 e avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione pedonale e/o veicolare, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

#### **Art. 17: Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici**

- 1) I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.
- 2) Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 18: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata.

#### **Art. 19: Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del codice penale e dal REGOLAMENTO DELLE AFFISSIONI (approvato definitivamente dal Consiglio Comunale Con atto n. 90 del 20.12.2005 e modificato con atto consiliare n. 21 del 13.02.2009), sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, su cose esposte per necessità o

- consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica difesa o reverenza, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, alberi, segnaletica, impianti per la fermata dei trasporti pubblici locali o su altro elemento di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
  - applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale sulla pavimentazione stradale e sugli alberi;
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### **Art. 20: Nettezza del suolo e dell'abitato**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

- 1) E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a sede fissa o su area pubblica, nonché artigianali (quali pizzerie da asporto, kebab, paninoteche ed attività analoghe) di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e/o strada anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo 8 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi. Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre e vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 8 metri dall'ingresso dell'attività in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita;
- 2) per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui al punto 1), sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Le violazioni di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
- 5) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza, La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 21: Sgombero neve**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 22: Rami e siepi**

- 1) I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, rio o canale, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di duecentoquaranta centimetri dal suolo.
- 2) I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarsi.
- 3) Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata pulizia dell'area verde interessata ricettacolo dei rifiuti, la potatura delle piante e delle siepi in modo che venga garantita l'altezza minima di duecentoquaranta centimetri dal suolo dei rami più bassi che sovrastano le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio fissando un tempo congruo al contravventore per l'effettuazione delle predette operazioni trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del contravventore stesso.

### **Art. 23: Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 24: Ripari ai pozzi, cisterne, scavi e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

### **Art. 25: Oggetti mobili**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.;
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 26: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà;
- 4) La violazione di cui al comma 1) 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 27: Accensioni di fuochi**

- 1) E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- 2) Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. La combustione di cui sopra deve essere

- effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5);
- 3) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata;
  - 4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali;
  - 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
  - 6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5);
  - 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5) e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 28: Disturbo della quiete e del riposo**

- 1) È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati:
  - dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo):
    - Dal lunedì al giovedì dalle ore 00.00 alle ore 8.00 del giorno successivo
    - Le notti del venerdì, sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 08.00.
  - Dal 16 settembre al 14 giugno (periodo invernale)
  - Dal lunedì al giovedì dalle 23.00 alle 08.00 del giorno successivo;
  - il Venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 24.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.
  - Tutti i giorni dell'anno dalle ore 13.30 – alle 15.30.
- 2) Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, aspirapolvere è consentito ad ogni ora del giorno e della notte a condizione che gli eventuali rumori o vibrazioni non arrechino disturbo al vicinato.
- 3) Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato;
- 4) E' sempre vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici ovvero collocati all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno nonché nei dehors degli esercizi pubblici;

- 5) Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l'intrattenimento;
- 6) Il divieto di cui al comma 4 non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni autorizzate dall'Autorità Comunale;
- 7) È vietato l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale, in prossimità di chiese, scuole, ospedali, case di cura o case di ricovero per anziani;
- 8) La Giunta Comunale con proprio provvedimento, in occasione di particolari eventi o manifestazioni di pubblico interesse può autorizzare deroghe agli orari di cui al comma 1 in alcune parti del territorio comunale nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995;
- 9) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati;
- 10) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 29: Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 20.00 dei giorni feriali;
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.;
- 4) L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 06.00;
- 5) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga;
- 6) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai

limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività temporanea;

- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita. 8) La violazione di cui al comma 6) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.

**Art. 30: Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano**

- 1) Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.

In particolare sono tenuti a:

- a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;
  - b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza;
- 2) Si ritiene assolto l'obbligo previsto alla lettera a) del comma precedente qualora i soggetti indicati al comma stesso sottoscrivano con l'Amministrazione Comunale accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. che prevedano l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali ad esempio: la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività di impresa; l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009;
  - 3) Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008);
  - 4) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
  - 5) Parimenti a tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto è consentito utilizzare materiale non biodegradabile giacente nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e degli ordini effettuati; sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie mono uso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN 13432 82 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) nonché a fornire

apposito sacchetto in materiale biodegradabile conforme alle norme vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali residui di cibo entro i termini di legge e comunque dal 01/01/2021.

- 6) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

**Art. 31: Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree**

- 1) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.
- 2) Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
- 3) La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
- 4) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

**Art. 32: Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree**

- 1) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, le limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo precedente possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari.
- 2) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il

riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere vietata qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo oltreché l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.

- 3) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere inoltre vietato, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.
- 4) Le limitazioni di cui ai commi precedenti sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che ne individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
- 5) La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
- 6) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 33: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo. 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

### **Art. 34: Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi;
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne

viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore;

- 4) La violazione di cui al comma 1) 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

#### **Art. 35: Sosta o fermata di veicoli a motore**

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 36: Lavori rumorosi**

- 1) In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani l'uso di martelli pneumatici e di ogni altra apparecchiatura simile azionata meccanicamente ovvero di escavatori, ruspe e di ogni altra macchina operatrice azionata da motore a scoppio nonché l'uso di generatori elettrici oltre ad ogni altra attrezzatura che provochi rumori e vibrazioni è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00.
- 2) È vietato far uso di macchine operatrici e di altre attrezzature azionate da motore a scoppio sprovviste di un efficiente dispositivo silenziatore.
- 3) In caso di comprovata necessità e di pubblico interesse l'Autorità Comunale può autorizzare l'uso delle macchine operatrici e delle altre apparecchiature / attrezzature previste dal comma 1 in orari e giorni diversi da quelli previsti nel presente articolo.
- 4) Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono destinate ad attività industriali e/o artigianali.
- 5) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo delle attrezzature che contravvengono i divieti di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 37: Lavori di giardinaggio**

- 1) In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani è consentito fare lavori di giardinaggio tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20.00.
- 2) È vietato far uso di macchine taglia erba, di trattorini e di ogni altra attrezzatura azionata da motore elettrico o termico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti fuori dagli orari previsti dai commi 1 e 2.

### **TITOLO 5 : ANIMALI**

#### **Art. 38: Custodia e tutela degli animali**

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 39: Cani**

- 1) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria;
- 2) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti;
- 3) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
- 4) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 40: Erboristerie**

- 1) La disciplina del settore erboristico è regolamentata dalla legge 99/1931 che indica i requisiti per la raccolta la coltivazione e il commercio delle piante officinali;
- 2) Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici;
- 3) Per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e non destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i.;
- 4) Per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto;
- 5) Per la vendita al dettaglio di erbe sfuse, prive di effetti terapeutici di cui all'elenco dell'allegato B della circolare n. 1/1981 è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto (ove ovviamente dette erbe siano destinate ad essere ingerite e quindi destinate al consumo umano);
- 6) In caso di violazione dei commi precedenti, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

#### **Art. 41: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
  - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
  - b) fuori dai casi previsti dall'art. 6 del vigente "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto (Regolamento de hors)", mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso;
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari;

- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. R. Puglia 24/2015 e s.m.i.

**Art. 42: Attività di vendita in forma itinerante**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi;
- 3) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
- 4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale;
- 5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 10 metri.
- 6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti;
- 7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci;
- 9) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 con conseguente regolarizzazione dell'attività.

**Art. 43: Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri;
- 2) gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane, agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l'esposizione all'esterno del locale di prodotti orticoli;
- 3) Gli operatori commerciali in sede fissa, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure del manuale di autocontrollo basate sul sistema HACCP, dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all'esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro;
- 4) E' vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all'interno e all'esterno dell'attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell'esercizio commerciale;
- 5) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di orto frutta e degli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, è consentita l'apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull'area

pubblica. Il lato consentito per l'apertura non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela così come previsto dall'art 31 comma 4 della LR 24/2015;

- 6) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- 7) La violazione di cui al comma 2), 3), 4) e 5) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.

#### **Art. 44: Altre attività di vendita su area pubblica**

- 1) Nell'ambito di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati o che si possono tenere liberamente, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico potranno intervenire:
  - a) operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc...), regolarmente iscritti ai registri camerali;
  - b) soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, (definite dall'art. 4, comma 2, lett. h, D.Lgs. n. 114/1998);
  - c) minori di anni 18 che vendono scambiano in manifestazioni loro riservate, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
  - d) enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.Le attività di cui sopra sono autorizzate dal Dirigente del SUAP su richiesta del Dirigente del competente Settore unitamente alla manifestazione o evento o tramite rilascio di nulla osta specifico, previa valutazione di rispondenza con la manifestazione o evento, fatte salve le norme igienico sanitarie, di tutela dei beni storici artistici e culturali e di uso del suolo pubblico. E' in ogni caso necessaria la presentazione, da parte del richiedente, responsabile della manifestazione o evento, di un elenco nel quale sono riportati i dati identificativi dell'impresa o del soggetto che esercita l'attività di vendita, la categoria di appartenenza e, nel caso di cui alla lett. a., gli estremi identificativi dell'autorizzazione di cui è in possesso e l'Ente che l'ha rilasciata;
- 2) Le attività di vendita effettuate in maniera occasionale e non professionale, da parte degli Enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, quando si svolgono su suolo pubblico o di uso pubblico necessitano solo dell'acquisizione della relativa autorizzazione o concessione.

#### **Art. 45: Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni**

- 1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successive modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
- 2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche;
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita

deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689 modificata dalla L. 24/07/2008 n. 125 e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute;

- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- 5) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

#### **Art. 46: Targhetta dell'amministratore di condominio**

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico;
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato;
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra;
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **TITOLO 7 : ABUSIVISMO COMMERCIALE**

#### **Art. 47: Trasporto di mercanzia in borsoni**

- 1) È vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici. È altresì vietato sostare con i predetti grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nelle fermate del trasporto pubblico locale.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme

e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della provincia di Barletta – Andria - Trani.

**Art. 48: Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia**

- 1) È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta prolungata con mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori nello stesso luogo od in aree limitrofe distanti non più di 200 metri.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo dello stesso trasgressore nonché contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della provincia di Barletta – Andria - Trani.

**Art. 49: Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti**

- 1) È vietato, in tutto il territorio comunale, l'acquisto di mercanzia di qualsiasi genere posta in vendita in forma ambulante itinerante qualora la mercanzia stessa sia distesa a terra o appesa al corpo del venditore ovvero contenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata in violazione del divieto di cui al precedente comma 1, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme

e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della provincia di Barletta – Andria - Trani.

## **TITOLO 7 : SICUREZZA URBANA**

### **Art. 50: Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti**

- 5) Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti.
- 6) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze ed al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti.
- 8) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della Provincia di Barletta – Andria - Trani.

### **Art. 51: Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti**

- 1) Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose abbandonate utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della Provincia di Barletta – Andria - Trani.

#### **Art. 52: Accattonaggio**

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
- 2) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività;
- 3) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

#### **Art. 53: Artisti di strada**

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 25 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale;
- 2) Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:
  - a) davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
  - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
  - c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.
- 3) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.;
- 4) La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione dell'attività non consentita.

#### **Art. 54: Prostituzione di strada**

- 1) E' vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, è vietato lo stazionamento e

l'occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l'attività di meretricio su strada con condotte in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libera circolazione e impediscono l'accessibilità e la fruizione di tali aree.

- 2) Il divieto di cui al comma precedente si applica su tutto il territorio comunale.
- 3) E' vietato anche esercitare il meretricio mediante l'utilizzo di camper, roulotte e veicoli simili.
- 4) Il divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
- 5) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6) L'agente accertatore, per la violazione prevista dal comma 3 del presente articolo, applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
- 7) Qualora la violazione del divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

#### **Art. 55: Mestieri girovaghi**

- 1) È vietato esercitare nel territorio comunale i mestieri girovaghi quale il fotografo, l'arrotino o il lustra scarpe, senza l'autorizzazione del Comune ovvero non rispettando quanto prescritto nell'autorizzazione o negli specifici regolamenti di settore.
- 2) È vietata qualsiasi attività che si svolga su suolo pubblico diversa da quelle previste dal comma 3 dell'art.13 del Regolamento per la disciplina delle attività artistiche, che sia espressione o meno di capacità artistica e che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico con la finalità della raccolta di denaro.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca del danaro eventualmente raccolto e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.
- 5) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del

pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

#### **Art. 56: Intralcio alla viabilità**

- 1) Sui percorsi di intenso e medio flusso pedonale del Centro Storico e zona pedonale, nel raggio di 200 metri dalle piazze, dai parcheggi, dalle intersezioni stradali disciplinate da lanterna semaforica e fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato sostare senza motivazione, provocando intralcio alla circolazione, con comportamenti quali la mendicizia su aree pubbliche o accessibili al pubblico.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) L'agente accertatore, qualora l'intralcio sia finalizzato alla raccolta non autorizzata di danaro o altre utilità, applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del danaro che costituisce prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare.
- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della provincia di Barletta – Andria – Trani.

### **TITOLO 9 : USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

#### **ART. 57: Definizioni**

Le aree adibite a verde pubblico del Comune di Andria si distinguono in:

##### **VERDE DI ARREDO**

E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini. Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, le alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali.

##### **VERDE DI SERVIZIO**

E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, quali: parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo-ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea coltivata comprendente alberi, arbusti e fiori.

##### **VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE**

E' costituito da impianti, privi di attrezzature arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

#### **Art. 58: CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Andria.

**Art. 59: MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'**

- 1) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale;
- 2) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi;
- 3) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, provvedimenti specifici di limitazione delle attività e/o comportamenti resi pubblici mediante apposita segnaletica;
- 4) La violazione del comma 1), 2) e 3) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

**Art. 60: ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE**

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- 1) installazione di strutture fisse al suolo;
- 2) organizzazione di gare sportive;
- 3) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- 4) raccolta di semi, frutti, inflorescenze, potatura e piantumazione;

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

- Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 01,00.
- Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00;

Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività non autorizzata

**Art. 61: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Fatti salvi i termini richiesti dal normale svolgimento dell'iter procedurale, chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente Settore almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

**Art. 62: DIVIETI GENERALI**

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- 1) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
- 2) disturbare con grida e/o rumori di ogni genere; utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 24,00;
- 3) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 4) soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 5) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
- 6) porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
- 7) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;

- 8) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico;
  - 9) Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
  - 10) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio;
  - 11) Servirsi delle fontane per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
  - 12) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
- Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 63: ANIMALI**

- 1) E' vietato lasciare circolare liberamente animali;
- 2) E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini per un raggio di 100 metri;
- 3) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate all'interno del verde di servizio;
- 4) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.
- 5) E' vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco;
- 6) E' vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.
- 7) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato condurre i cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.

Le violazioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non consentita e/o la rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 64: VEICOLI A MOTORE**

- 1) Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi;
- 2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi;
- 3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde, veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.

Le violazioni al comma 1) e 2) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita.

#### **Art. 65: VELOCIPEDI, PATTINI A ROTELLE, MONOPATTINI, ACCELERATORI DI ANDATURA E "PERSONAL TRANSPORTER"**

- 1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare con velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso, parimenti, vietata la sosta;

- 2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale, l'uso di velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura nonché di c.d. "Personal Transporter", sviluppanti velocità inferiore ai 6 Km/h, è consentito sui vialetti d'attraversamento;
- 3) Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area

Le violazioni ai commi 1) e 3) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita

#### **Art. 66: NORMA GENERALE**

- 1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

### **TITOLO 10 : SANZIONI**

#### **Art. 67: Sanzioni amministrative**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli;
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 Legge 689/81(art. 6 bis della Legge n' L2512008, che ha modificato e sostituito il comma 2 della legge n' 689/81), per rendere più incisive le sanzioni al fine di scongiurare le condotte illecite di particolare disvalore sociale.

### **TITOLO 11: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 68: Abrogazioni di norme**

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana in vigore e sue successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato;

#### **Art. 69: Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il \_\_\_\_\_.

#### **Art. 70: Norma finale**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.